



Numero registro generale 4581/2019

Numero sezionale 8903/2025

Numero di raccolta generale 7792/2026

Data pubblicazione 31/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Oggetto:

TRIBUTI LOCALI

Ud.16/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

-ricorrente-

contro

-controricorrente-

nonché contro

-controricorrenti-



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 143/1/2018, depositata in data 27/06/2018 e non notificata, la CTR del Friuli Venezia-Giulia rigettava appello proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (subentrato al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione avanzata da Dina Frisano avverso la cartella di pagamento n. 115220140015807347 relativa ad "oneri consortili".

2. I giudici di appello, nel disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primi giudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributi dovuti in forza del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Coderno adottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Nogaredo di Corno adottato con delibera n. 97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014.

3. Contro detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, reiterati con successiva memoria, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

4. Massimo Furlano e Marino Furlano, quali eredi della defunta Dina Frisano, resistevano con controricorso e successiva memoria conclusiva.

5. Poiché il ricorso risultava notificato, in data 25 gennaio 2019, nei confronti di una società estinta, Equitalia Nord S.p.A., cui era subentrata a decorrere dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle entrate-Riscossione istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con ordinanza interlocutoria in data 17.12.2024 veniva ordinata l'integrazione del



contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, contestualmente disponendo acquisirsi il fascicolo di merito a cura della cancelleria.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva, resistendo con controricorso.

7. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ed i contribuenti hanno depositato ulteriori memorie ex art. 380-bis. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1. c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ragione dell'obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili, non costituiscono attuazione dell'obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.

2. Orbene nella specie si controverte, appunto, in tema di "conguagli" dovuti dai consorziati a seguito di un piano di riordino fondiario, vale a dire un piano di sistemazione per la ricomposizione delle proprietà frammentate, previsto dagli artt. 22 e segg. del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 nonché, in ambito regionale, per quello che in questa sede rileva, dall'art. 7 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 11 giugno 1983, n. 44 ; il piano di sistemazione costituisce uno degli strumenti, mediante i quali, nell'ambito di un territorio incluso in un comprensorio di bonifica e sulla base di un piano generale di lavori e di attività coordinate, sono attuate le finalità della bonifica.

2.1. Secondo la prospettazione del Consorzio ricorrente i conguagli *de quibus* non avrebbero natura tributaria, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, perché non costituiscono contribuzione a fronte di spese pubbliche, ma si tratterebbe, per contro, di corrispettivo/indennizzo



di natura patrimoniale, fondato sul maggior valore dei terreni a seguito del riordino: l'indennizzo, si assume, è correlato alla differenza di valore dei terreni *ante* riordino e *post* riordino; nel caso di minor valore *post riordino* ai consorziati spetterebbe la differenza in ragione di detto minor valore, precisandosi che i controricorrenti sono chiamati a pagare non già un importo determinato *ex lege* a sostegno dell'attività del Consorzio, bensì il controvalore effettivo dei maggiori terreni ricevuti (nel caso di specie, una maggiore superficie di mq. 5.250).

Il Consorzio ha dedotto, quindi, di non avere esercitato un potere impositivo, ma un potere amministrativo incidente sulla titolarità di proprietà fondiaria, rispetto al quale il pagamento o la percezione di un conguaglio si porrebbe su un piano di mera consequenzialità ai fini del riequilibrio patrimoniale, senza che nessuno dei proprietari tragga nocumento o vantaggio.

3. Ritiene il Collegio che, sulla scorta del panorama giurisprudenziale in materia di Consorzi di bonifica in generale, viene in considerazione una questione di giurisdizione non affrontata dalle Sezioni Unite.

Va premesso che i consorzi di bonifica, ai sensi del r.d. n. 215 del 1933, possono essere costituiti su proposta dei proprietari dei beni immobili facenti parte del comprensorio di bonifica (art. 55), o d'ufficio, qualora, verificata la mancanza d'iniziativa da parte dei privati, si renda comunque necessario provvedere, a mezzo del consorzio, all'esecuzione o alla manutenzione delle opere di bonifica in un dato territorio (art. 56). Ai sensi dell'art. 54, r.d. n. 215 del 1933, e dell'art. 862 c.c., essi provvedono all'esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica.

Gli artt. 59, r.d. n. 215 del 1933, e 860 c.c. prevedono che per l'adempimento dei loro fini istituzionali i consorzi di bonifica abbiano il potere d'imporre contributi ai proprietari dei beni immobili che si trovano nel comprensorio di bonifica, i quali sono obbligati a contribuire alla spesa



necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dall'attività di bonifica.

La Suprema Corte si è ampiamente soffermata sul tema dei contributi corrisposti in favore dei consorzi di bonifica, in relazione alle disposizioni normative da ultimo indicate chiarendo che gli stessi costituiscono "prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo alle quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso, affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi, per l'applicazione al caso concreto del principio di corrispondenza o proporzionalità del contributo rispetto al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile" (in tal senso, e in generale sulla natura tributaria dei contributi di bonifica, si vedano Cass. civ., 11 gennaio 1979, n. 183; Cass. civ., 30 gennaio 1979, n. 662; Cass. civ., 25 luglio 1981, n. 4833; Cass. civ., 6 febbraio 1984, n. 87714; Cass. civ., luglio 1986, n. 4542; Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1987, n. 2049; Cass. civ., sez. un., 10 marzo 1992, n. 2852; Cass. civ., sez. un., 4 febbraio 1993, n. 1396; Cass. civ., sez. un., 24 novembre 1993, n. 11608; Cass. civ., sez. un., 6 marzo 1996, n. 1772; Cass. civ., sez. un., 29 settembre 1997, n. 9534; Cass. civ., sez. un., 15 maggio 1998, n. 4920).

L'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione ha, poi, trovato ulteriore conferma nella sentenza della Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188, in seno alla quale si è confermata la natura tributaria dei contributi consortili di bonifica, dovendosi identificare "un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del 'beneficio' che all'immobile deriva dall'attività di bonifica". La Corte ha ritenuto che il beneficio che i consorziati devono necessariamente trarre dall'attività consortile non sia espressione di un rapporto sinallagmatico, non essendo legato con nesso di corrispettività all'attività di bonifica, ma che piuttosto



costituisca elemento caratterizzante di un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.

Rileva il Collegio che anche una sezione semplice della Corte di cassazione in virtù della norma di cui all'art. 374, comma primo, c.p.c. può decidere le questioni di giurisdizione quando su di esse le Sezioni Unite «si sono già pronunciate», previsione che, è bene precisare, secondo quanto stabilito da Cass., Sez. Un., n. 1599 del 19 gennaio 2022, deve essere interpretata nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite, nonché quando sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 cod. proc. civ., difetto di specificità, di interesse, ecc.) e all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato.

4. Orbene, nella specie, la questione posta (riguardante, come precisato, i c.d. "conguagli") non ha formato oggetto di specifico esame da parte delle Sezioni unite le quale si sono soffermate sulla giurisdizione in relazione ai veri e propri contributi consortili dovuti dai consorziati (in forza della giurisprudenza citata) ovvero in tema di somme corrisposte ai consorzi di bonifica da parte di soggetti non consorziati, ed in particolare dai gestori del servizio idrico integrato, in ragione dell'utilizzo dei canali consortili di scarico, qualora i relativi canoni siano determinati all'esito di una procedura negoziale (vedi, Cass. civ., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7101; Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7178; Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2018, n. 5399; Cass. civ., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20681; Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2019, n. 31760;



Cass. civ., sez. un., 1° aprile 2020, n. 7642), non ravvisandosi, per altro verso, ragioni di inammissibilità del motivo.

4.1. Né la questione appare di piana soluzione sulla base dei precedenti del Supremo Giudice di legittimità quanto al riparto di giurisdizione sulla base del *petitum* "sostanziale".

5. In conseguenza, non sussistendo i presupposti perché la causa sia decisa in questa sede, la stessa deve essere rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., rimanendo in questa sede assorbite le questioni poste con gli ulteriori motivi riguardanti: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., l'omessa pronunzia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all'oggetto della controversia ed ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 del r.d. n. 215/1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa all'esame del Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Presidente
(Liberato Paolitto)

